



*Città di Lonato del Garda
Provincia di Brescia*

Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del mercato settimanale e dei posteggi fuori mercato



Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 77
del 20 dicembre 2016

Indice

Premesse

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Tipologia dei mercati

Art. 3 - Luogo di svolgimento e articolazione merceologica del mercato del giovedì.

Art. 4 - Autorizzazione amministrativa e Concessione di suolo pubblico

Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 6 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 7 - Modalità di utilizzo del posteggio e di vendita, obblighi e divieti

Art. 8 - Ampliamento dei posteggi e utilizzo dei posteggi contigui

Art. 9 - Scambio reciproco di posteggio

Art. 10 - Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Art. 11 - Validità delle presenze

Art. 12 -Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi – spunta

Art. 13 - Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato

Art. 14 - Istituzione di nuovi posteggi

Art. 15 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

Art. 16 - Carta di esercizio e attestazione

Art. 17 - Subingresso

Art. 18 - Posteggi Isolati: assegnazione, revoca, decadenza.

Art. 19 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni

Art. 20 - Consultazione delle parti sociali

Art. 21 - Sicurezza partecipata

"Premesse"

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/10 s.m.i. il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

a) su posteggi dati in concessione:

- 1) nell'ambito di mercati;
- 2) fuori dall'ambito dei mercati, su posteggi isolati;

b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Le presenti disciplinano esclusivamente l'attività di commercio su aree pubbliche con le modalità di cui alla lettera a) del comma precedente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii., della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii. e della DGR 27 giugno 2016 n. X/5345

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1) per "commercio su aree pubbliche": l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

2) per "aree pubbliche": le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

3) per "posteggio": la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

4) per "mercato": l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

5) per "mercato straordinario": l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

6) per "posteggi isolati" si intendono i posteggi ubicati in parte del territorio comunale diverse dalle aree mercatali (art. 23, comma 9 L.R. 6/2010);

6) per “fiera” si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

7) per “sagra” si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

8) per “calendario regionale delle fiere e delle sagre” si intende l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

9) per “presenze in un mercato o in una fiera” si intendono il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

10) per “presenze effettive in un mercato o in una fiera” si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

11) per “attrezzature” si intende i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

12) per “associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche” si intendono le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Art. 2

Tipologia dei mercati

- Sul territorio comunale si svolge un mercato settimanale con frequenza settimanale nella giornata di GIOVEDÌ.

Art. 3

Luogo di svolgimento e articolazione merceologica del mercato del giovedì.

1. Il mercato di Lonato del Garda ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata del giovedì, anche se festivo. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà comunque effettuato normalmente con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

2. Il mercato è costituito da n. 71 posteggi distribuiti nelle aree di seguito indicate: Via Repubblica, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Vittorio Emanuele II, parte di Via Tarello e via Parolino.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione di posteggio all'entrata in vigore del presente regolamento i posteggi sono divisi in due zone:

ZONA ALIMENTARE riservata alla vendita di prodotti alimentari

Localizzazione: Piazza Matteotti;

All'interno di quest'area è inserito n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli.

Zona NON ALIMENTARE riservata alla vendita di prodotti non alimentari.

Localizzazione: Piazza Martiri della Libertà

Via Tarello (sino all'incrocio con via San Giuseppe)

P.zza Vittorio Emanuele II

Via Parolino

Via Repubblica

4. Non è consentito l'esercizio dell'attività in una zona riservata al commercio di settore diverso da quello previsto dall'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione nell'esercizio della sua attività o il subentrante, in caso di subingresso, deve mantenere il medesimo settore merceologico del posteggio, salvo deroga concessa dal comune quando finalizzata a favorire il rispetto della suddivisione merceologica del mercato.

Art. 4

**Autorizzazione amministrativa
e Concessione di suolo pubblico**

1. Ai titolari di posteggio, lo sportello unico per le attività produttive rilascerà, unitamente all'autorizzazione amministrativa la concessione di suolo pubblico; previa verifica del pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti ed entro i termini stabiliti. Nella concessione e nell'autorizzazione dovranno essere indicate le superfici a terra e le aeree occupate.
2. Il provvedimento di concessione ha durata sino al 2029 e sarà rinnovabile in base alle disposizioni vigenti.
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade alla data fissata nell'atto originario di rilascio.
4. Il mancato pagamento della tassa di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nell'apposito regolamento e l'allontanamento dall'area mercatale.

Art. 5

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 6.30 alle ore 7.45 per le operazioni di scarico e/o approntamento banco per consentire il successivo posizionamento di eventuali spuntisti. L'accesso al mercato è consentito solamente all'interno di tale spazio temporale. Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente alle ore 8,00.
3. L'attività di vendita può essere svolta dalle ore 6.30 alle ore 12.30. Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 devono essere effettuate le operazioni di carico e/o rimozione banco.
4. Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici.
5. In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.
6. L'area interessata deve essere completamente liberata da automezzi ed attrezzature entro le ore 13,00.

Art. 6

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito dell'area mercatale è previsto un solo posteggio riservato ai produttori agricoli situato in Piazza Matteotti.
2. Nel caso di assenza di domande, la disponibilità del posteggio verrà resa nota mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata dal possesso della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) che abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.
4. Di norma l'assegnazione del posteggio avviene secondo il criterio temporale, previa presentazione di domanda in forma telematica. Nel caso di assenza di domande e previa pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio, l'assegnazione dei posteggi avviene secondo il seguente criterio del maggior numero di presenze sul mercato.
5. La domanda è annuale e potrà riguardare al massimo due trimestri e in ogni caso non consecutivi.
6. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.
7. In virtù della stagionalità a cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi di regola sarà trimestrale. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.
8. I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

9. Il posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato non viene utilizzato dal produttore agricolo avente diritto, è assegnato ad altro produttore agricolo presente alla spunta.

Art. 7 -
Modalità di utilizzo del posteggio
e di vendita, obblighi e divieti

1. E' obbligatorio mantenere nel posteggio, il veicolo attrezzato o non, occupando gli spazi coincidenti con la superficie e il dimensionamento del posteggio assegnato, salvo deroghe, per casi particolari, autorizzati dal Comando di Polizia Locale. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli automezzi, come pure le merci esposte, devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro e collocate all'interno degli spazi appositamente delimitati ed indicati nella concessione di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti. E' consentita l'esposizione della merce in vendita sulla sede stradale (es. calzature, articoli da ferramenta, articoli per l'arredamento, piante fiori e quadri articoli casalinghi ecc) purché non rechi danno alla pavimentazione o all'arredo urbano e sia collocata all'interno della superficie indicata nella concessione di posteggio. E' assolutamente vietato occupare con merce, furgoni e banchi le aiuole e gli spazi verdi di qualsiasi genere.
2. Il titolare del posteggio ha diritto di esporre tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto della suddivisione merceologica (alimentare e non alimentare).
3. Nell'ambito dello spazio autorizzato e previo pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, il titolare del posteggio ha diritto a collocare il banco di vendita e alle spalle il proprio automezzo.
4. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività, compresi quelli arrecati ai beni di proprietà del comune. Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo di posizionare nell'area occupata dall'automezzo apposito materiale idoneo all'assorbimento e che impedisca che eventuali macchie d'olio si riversino sul pavimento.
5. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio di vendita.
6. Non è consentito l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In caso di vendita di cd, dischi, musicassette, radio e ogni altro oggetto con diffusione audio/video è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi.
7. E' fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi o comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.
8. E' vietata l'esposizione o la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi; inoltre è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni.
9. L'esercente deve osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

10. Nelle aree di mercato attrezzate con allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.
11. Gli operatori ambulanti devono mantenere libero da ingombri ed attrezzature il passaggio tra un banco e un altro nella misura di mt. 0.50.
12. Ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso.
13. E' d'obbligo effettuare la raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate dal Comune.
14. E' d'obbligo esibire, su richiesta del personale della polizia locale o dei funzionari del comune i documenti autorizzativi (autorizzazione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo e attestazione annuale) in originale.
15. Sull'area mercatale è fatto divieto di volantaggio eccezion fatta per le comunicazioni degli uffici comunali, delle associazioni di categoria degli operatori commerciali su aree pubbliche, delle imprese titolari di posteggio alla clientela e dei partiti, movimenti politici. I soggetti diversi dagli assegnatari di posteggio mercatale cui viene concessa l'occupazione suolo in adiacenza o sulle aree mercatali possono effettuare la propria attività di propaganda, raccolta fondi o altro solamente sull'area loro concessa evitando di itinerare sull'area mercatale.
16. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 8

Ampliamento dei posteggi e utilizzo dei posteggi contigui

1. La dimensione dei singoli posteggi potrà essere aumentata, solo in caso di risistemazione di parte dell'area mercatale.
2. L'eventuale ampliamento del posteggio a seguito della sostituzione dell'automezzo sarà soggetta a valutazione da parte del Comando di Polizia Locale compatibilmente con la disponibilità degli spazi esistenti.
3. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico
4. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta il pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per l'intero spazio occupato.
5. I posteggi accorpati mantengono di diritto la propria connotazione numerica.

Art. 9

Scambio reciproco di posteggio

1. Gli operatori già concessionari possono scambiarsi il posteggio purché avente la medesima categoria merceologica (alimentare e non alimentare) previa acquisizione del consenso formale dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio.
3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, può accogliere la domanda provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 10

Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale

1. La vigilanza del mercato è affidata al Comando di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare il Comando di Polizia Locale dovrà:
 - rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato e annotando le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze, comunicandole al Settore Commercio del SUAP;
 - assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione;
 - verificare i pagamenti degli spuntisti.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione veicolare nelle aree destinate all'esercizio del commercio.
4. Il transito dei mezzi e delle attrezzature da parte degli operatori del mercato è consentito fino all'inizio dell'orario di vendita.
5. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su area pubblica e i loro fornitori non potranno circolare all'interno dell'area di mercato.
6. Agli spuntisti è consentito accedere nell'area a loro assegnata entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

Art. 11

Validità delle presenze

1. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio.
2. A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e validata e la relativa attestazione per l'anno in corso.

3. In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare alla Polizia Locale, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare alla Polizia Locale la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 17 giornate di mercato per anno solare).

Art. 12

Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi - spunta

1. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari vengono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, nel rispetto della suddivisione merceologica dell'area mercatale (alimentare e non alimentare), ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito al successivo comma 4.
3. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dal produttore agricolo avente diritto, sono assegnati ad altri produttori agricoli presenti alla spunta.
4. La spunta si svolge alle ore 8.00.
5. Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:
 - a. avere preventivamente inoltrato al Comando di Polizia Locale la richiesta di spunta;
 - b. esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o su posteggio;
 - c. esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso.
6. In ogni caso non potranno essere assegnati posteggi provvisoriamente liberi ad operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla "spunta" per lo stesso giorno di mercato.
7. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti"; questa è determinata dal numero delle volte che l'operatore con la medesima autorizzazione si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
8. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

9. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili.
10. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
11. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.
12. L'assegnazione precaria comporta il pagamento immediato della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
13. Chi non effettua almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di mercato dell'ultimo triennio, verrà cancellato dalla graduatoria presenze degli spuntisti.

Art.13

Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato

1. Lo spostamento dell'intero mercato o del singolo posteggio, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno di svolgimento, può essere disposto per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. causa di forza maggiore;
 - c. limitazioni o vincoli imposti da motivi igienico sanitari.
2. Qualora si proceda allo spostamento anche provvisorio dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:
 - a. anzianità di presenza sul posteggio;
 - b. anzianità di presenza sul mercato;
 - c. anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 14

Istituzione di nuovi posteggi

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale deliberi l'aumento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi saranno assegnati con le modalità previste dalla L.R. 6/2010.

Art. 15

Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

1. L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti e i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

2. Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

3. Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo di posizionare nell'area occupata dall'automezzo apposito materiale idoneo all'assorbimento che impedisca che eventuali macchie d'olio si riversino sul pavimento.

4. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati e rispettare la normativa vigente in tema di corretta tenuta e manutenzione periodica. Gli automezzi dovranno essere dotati di estintore.

Art. 16 -

Carta di esercizio e attestazione

1. La **carta di esercizio** ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune di Lonato del Garda esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di validazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.

3. Il **"foglio aggiuntivo"** deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

4. I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

5. Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

6. **Attestazione:** il Comune di Lonato del Garda, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

7. La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art. 17

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività,

sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R.6/2010.

2. Il trasferimento di cui sopra deve avvenire nel rispetto della suddivisione merceologica di cui all'art. 3 del presente regolamento
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa concernente l'autorizzazione ceduta.
4. Il subentrante in possesso dei requisiti di legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data del trasferimento in gestione o in proprietà, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte ha in ogni caso la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla presentazione della comunicazione di reintestazione, che dovrà essere presentata entro un anno dalla morte del dante causa, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 18

Posteggi Isolati: assegnazione, revoca, decadenza.

1. Sono previsti n. 10 posteggi isolati ubicati nella frazione di Centenaro.
2. L'Amministrazione comunale, determina, i posteggi ubicati su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, precisandone:
 - a. l'ampiezza complessiva;
 - b. il periodo, giorni ed orari di svolgimento dell'attività,
 - c. localizzazione;
 - d. tipologia merceologica.
3. I posteggi isolati, sono assegnati con criteri e procedure stabilite dall'Amministrazione Comunale.
E' ammessa la spunta per i posteggi fuori mercato occasionalmente liberi.
4. Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di vendita, al subingresso, alla revoca e alla decadenza valgono le regole previste per il posteggi di mercato.

Art.19

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni di calendario.
3. Si considerano di particolare gravità:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

- c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Lo Sportello Unico revoca l'autorizzazione:
 - a. Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.18 assenze) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell'attività (n.9 assenze);
 - c. Nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti di cui alla L.R.6/2010;
 - d. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo perda la relativa qualifica;
 - e. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
6. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
7. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a. Commette l'infrazione di cui al comma 2 lettera b);
 - b. Non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21 comma 10 della L.R.6/2010;
8. L'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
9. La mancata corresponsione della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche del posteggio assegnato per un anno solare e il mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, determinano la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione (pagamento o rateizzazione) dell'importo dovuto. Tale sospensione si configura, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione del posteggio si protragga oltre i termini di legge, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 20

Consultazione delle parti sociali

1. Con apposito provvedimento, il Sindaco istituisce e nomina una commissione

consultiva presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune. Con medesimo provvedimento ne disciplina le modalità di convocazione e funzionamento della stessa.

2. La commissione è sentita obbligatoriamente in riferimento:

- a) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- b) alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

3. La Commissione dura in carica sino alla scadenza dell'Amministrazione comunale.

4. Ai sensi dell'art. 19 c. 4bis, la partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito.

Art. 21

Sicurezza partecipata

E' compito di ciascun esercente, titolare di posteggio o spuntista segnalare al Comando di Polizia Locale fatti o eventi connessi ad eventuali irregolarità che vengono compiute nell'esercizio del commercio in quanto l'esercizio abusivo o irregolare di tale attività arreca danno al principio di libera concorrenza.